

Obbligo di comunicazione dell'infrazione al MEF

Indice:

- a. Introduzione
- b. I soggetti obbligati alla segnalazione dell'infrazione al MEF
- c. La segnalazione dell'infrazione alla Guardia di Finanza
- d. Normativa di riferimento

Banche, intermediari finanziari, assicurazioni e varie categorie di professionisti sono obbligati al rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.231/2007. Il MEF accoglie e dà seguito a queste segnalazioni.

a. Introduzione

I destinatari del D.Lgs. 231/2007 che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689.

In caso di violazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui sopra.

b. I soggetti obbligati alla segnalazione dell'infrazione al MEF

I soggetti che il D.Lgs. 231/2007 identifica quali destinatari degli obblighi di segnalazione sono innumerevoli e possono essere suddivisi in sette macrogruppi:

1. Società di gestione accentrata di strumenti finanziari; società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; le seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, di autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività:

- commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento;
- fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi;
- fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, soggette all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione;
- commercio di cose antiche;
- esercizio di case d'asta o galleria d'arte per le quali è prevista la licenza;
- mediazione, ai sensi dell'art.60 della L. 18 giugno 2009, n.69;
- succursali italiane dei soggetti precedentemente elencati aventi sede legale in uno Stato estero;
- uffici della pubblica amministrazione.

Per tali soggetti non si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II del D. Lgs. n.231/2007.

2. Intermediari finanziari (primo livello): banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita (art.2, c.1, del Codice delle Assicurazioni Private); agenti di cambio; società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale (art.106 del Testo Unico Bancario); società fiduciarie; succursali italiane dei soggetti precedentemente elencati aventi sede legale in uno Stato estero; Cassa depositi e prestiti S.p.A..

3. Intermediari finanziari (secondo livello): società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n.1966, escluse quelle di cui all'art.199 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58; soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute.

4. Altri soggetti esercenti attività finanziaria: promotori finanziari iscritti all'albo; intermediari assicurativi di cui all'art.109, c.2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui all'art.2, c.1 del CAP; mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'art 128 sexies, c.2 del TUB; agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art.128 quater, c.2 del TUB e gli agenti indicati nell'art.128 quater, c. 6 e c.7 del TUB.

5. Professionisti: soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti dl lavoro; ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; notai e avvocati, quando compiono qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti per specifiche attività individuate all'art.12, c.1, lett.c del D.Lgs. 231/2007; i prestatori di servizi relativi a società e trust, con esclusione dei professionisti precedentemente elencati.

6. Revisori contabili: società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF; soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

7. Altri soggetti. Operatori che svolgono attività di: recupero di crediti per conto terzi, con licenza di cui all'art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, con licenza di cui all'art.134 del TULPS; trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, con iscrizione nell'albo dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; gestione di case da gioco, con autorizzazioni e requisiti prescritti; offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi o scommesse con vincite in denaro; offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle licenze dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; agenzia di affari in mediazione immobiliare, con iscrizione nel ruolo camerale.

c. La segnalazione dell'infrazione alla Guardia di Finanza

Il decreto legge 2 marzo 2012, n.16 ha novellato l'articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 stabilendo che alla segnalazione dell'infrazione alla normativa antiriciclaggio al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, segue l'immediata comunicazione delle infrazioni anche alla

Guardia di Finanza, la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate, per i conseguenti controlli di natura fiscale.

d. Normativa di riferimento

- ✓ R.D. n.773/1931 (TULPS)
- ✓ L. 689/1981
- ✓ D.Lgs. 385/1993 (TUB)
- ✓ D.Lgs. 209/2005 (CAP)
- ✓ D.Lgs. 231/2007
- ✓ D.L. 16 del 02/03/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012